

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1266-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE FACCHIN)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE GIOVANNI, RICCIO, D'AMBROSIO, LIGUORI

*Annunziata il 10 maggio 1950*

Norme per la iscrizione degli avvocati nell'albo speciale per il patrocinio presso la corte di cassazione e le altre magistrature supreme per effetto di anzianità

*Presentata alla Presidenza il 4 giugno 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel sistema della legislazione vigente la iscrizione agli albi degli avvocati — necessaria per l'esercizio della professione — si può conseguire per esami o per anzianità: in ogni caso però è richiesto l'effettivo esercizio della professione *conditio sine qua non* per essere ammessi all'esame o per conseguire l'iscrizione per anzianità. Così per l'ammissione all'esame di procuratore è richiesta la pratica professionale, come per l'iscrizione all'albo degli avvocati la legge richiede la dimostrazione di avere esercitata la professione di procuratore per un certo numero di anni.

Lo stesso requisito dell'effettivo esercizio della professione per un certo numero di

anni è richiesto per conseguire la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Consiglio di Stato, Corte dei conti, ecc...).

La proposta di legge n. 1266 tende a sostituire al requisito della dimostrazione dell'effettivo esercizio della professione per un certo numero di anni, quello della sola anzianità d'iscrizione all'albo degli avvocati; elevandola a 20 anni rispettivamente a 10 per gli avvocati che siano professori di ruolo o liberi docenti di materie giuridiche in una università. Tale proposta, evidentemente, tende ad aprire una breccia nel sistema

della legge scardinandone un principio informatore — l'effettivo esercizio della professione — che è alla base del sistema.

A prescindere dalle ragioni di merito illustrate dalla proposta, secondo le quali avvocati iscritti all'albo rispettivamente per 20 e per 10 anni darebbero garanzie di preparazione tale da giustificare la iscrizione all'albo speciale senza la necessità di dare la dimostrazione dell'effettivo esercizio della professione, la vostra III Commissione è stata dell'avviso di non consentire la ecce-

zione, ritenendo di ribadire il principio accolto dalla legislazione in atto secondo il quale la iscrizione all'albo speciale può esser consentita soltanto previa la dimostrazione dell'effettivo esercizio della professione.

Per tali motivi, la III Commissione propone alla Camera di non accogliere la proposta di legge n. 1266 di iniziativa dei deputati Leone Giovanni, Riccio, D'Ambrosio, Li-guori.

FACCHIN, *Relatore.*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gli avvocati con anzianità di iscrizione ininterrotta di almeno 20 anni nell'Albo degli avvocati hanno il diritto di essere iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio presso la Corte di cassazione e le altre Magistrature superiori.

### ART. 2.

L'anzianità di iscrizione prevista nell'articolo 1 si riduce a 10 anni per gli avvocati che siano professori di ruolo o liberi docenti di materie giuridiche in una Università.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.